



**TERRE
DELL'ALTO
PIEMONTE**

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO
DELLE SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA
DEGLI ORGANI SOCIETARI**

Approvato nel Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2023



Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le missioni e i rimborsi delle spese sostenute dagli organi societari dell'ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli Scarl in ragione dell'esercizio dell'incarico agli stessi conferito.

Art. 2 Individuazione e liquidazione delle Missioni e delle Spese di Viaggio

Ai fini del presente Regolamento, devono intendersi:

- a. per "rimborso spese" si intende il rimborso dei costi sostenuti dai componenti degli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza per viaggi e soggiorni connessi allo svolgimento delle attività relative alla carica, documentati secondo le modalità di seguito specificate ed entro i limiti indicati nel presente regolamento;
- b. per "spese di viaggio" i costi sostenuti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto;
- c. per "spese di soggiorno" i costi afferenti a pasti e pernottamenti;
- d. per "riunioni istituzionali" le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea sociale;
- e. per "presenza necessaria allo svolgimento delle funzioni connesse all'espletamento del mandato" la presenza dei membri degli organi sociali presso la sede della società in giorni non coincidenti con quelli delle riunioni istituzionali, quando tale presenza sia richiesta da norme statutarie o regolamentari della società o sia necessaria ai fini dell'esercizio dei propri compiti istituzionali;
- f. per "missioni fuori sede" tutti i viaggi ed i soggiorni effettuati al di fuori del comune in cui si trova la sede della società;
- g. per "residenza", la residenza anagrafica ovvero quella effettiva come definita ai sensi dell'art. 43, comma 2 del Codice Civile, ovvero il domicilio dichiarato in sede di accettazione dell'incarico.

In particolare, costituiscono missione la partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari di studi e manifestazioni attinenti le attività della società, nonché la partecipazione a riunioni di carattere istituzionale degli organi delle associazioni intercomunale, regionali, nazionali e internazionali di cui la Società fa parte o con i quali collabora, in virtù di protocolli formalizzati.



Art. 3 Trattamento delle Missioni e delle Spese di Viaggio

I rimborsi delle spese di viaggio sono riconosciuti unicamente a favore dei soggetti che risiedono fuori dal territorio dei Comuni dove la società ha sedi. Si specifica che viene riconosciuto il rimborso spese al soggetto che, pur avendo la residenza sul comune di una delle sedi dell'ATL, si sposta per lo svolgimento delle attività relative alla carica sui Comuni delle altre sedi.

I membri del Cda hanno diritto al rimborso di tutte le spese relative alle proprie trasferte atte a:

- A) partecipare alle riunioni istituzionali;
- B) intervenire ad incontri e riunioni in stretta e diretta connessione con l'incarico conferito;
- C) partecipare a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni a carattere ufficiale nella veste di rappresentanti della Società;
- D) a recarsi presso la società per svolgere la loro attività istituzionale e presenza necessaria allo svolgimento delle funzioni connesse all'espletamento del mandato

In tutte queste ipotesi ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio del loro incarico, comprese quelle relative alle trasferte dalla residenza e necessarie per raggiungere le sedi della Società o altro luogo di destinazione per svolgere l'attività di cui sopra.

L'importo del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, dipendentemente dall'effettivo modello utilizzato, viene determinato sulla base delle tabelle ACI, prendendo come riferimento il costo chilometrico della seconda fascia per i veicoli alimentati a carburante diesel, terza fascia per i veicoli alimentati a benzina verde. Per quanto concerne i veicoli completamente elettrici non viene corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 4 Richiesta di Rimborso

I rimborsi sono richiesti a cura dell'interessato al competente ufficio individuato dal regolamento organizzativo aziendale producendo in originale i giustificativi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La liquidazione agli interessati del rimborso è consentita nei limiti delle spese specificamente documentate, ossia corredate della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché, in caso di missioni fuori sede e trasferte istituzionali, delle spese di soggiorno e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità



**TERRE
DELL'ALTO
PIEMONTE**

della missione che consenta di valutare il grado di congruità e coerenza dei costi in rapporto all'effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

La liquidazione del rimborso spese avviene tramite pagamenti tracciati.

Il riconoscimento del rimborso delle spese è subordinato all'osservanza di canoni di congruità, ragionevolezza e proporzionalità, in coerenza con le esigenze di contenimento dei costi di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelli per il personale, come previsto all'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 5 Norma Finale

Fermo restando gli adempimenti di cui al d. lgs. 33/2013 s. m. i., anche con riferimento a quanto previsto all'art. 9, comma 1, Legge regionale n. 2 del 08 febbraio 2010 al fine di garantire la piena pubblicità dei dati relativi ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione e di governo di enti operanti nell'ambito dell'ente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet i regolamenti predisposti in ottemperanza al presente atto, unitamente alle informazioni relative alle somme rendicontate e riconosciute all'interessato a titolo di rimborso spese nel rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali.

I soggetti di cui al comma 1 adottano le misure necessarie a garantire un controllo sul funzionamento e sull'osservanza del regolamento e ne curano l'aggiornamento, prevedendo altresì un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme legislative ed alle pronunce giurisprudenziali in materia.